FLC CGIL
Roma - Lazio
federazione lavoratori della conoscenza

Federazione Lavoratori della Conoscenza
di Roma e del Lazio
Scuola Università Ricerca Afam
Via Buonarroti 12 - 00185 – ROMA
tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435
MAIL: flc@lazio.cgil.it PEC

RACCOMANDATA PEC

Spett.le Ufficio Scolastico regionale per il Lazio

Ambito Territoriale Provinciale di Roma

in persona del dirigente generale p.t.

usprm@postacert.istruzione.it

Spett.le Ufficio Scolastico regionale per la Toscana

Ambito Territoriale Provinciale di Grosseto

in persona del dirigente generale p.t.

uspgr@postacert.istruzione.it

e p.c. Spett.le Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

in persona del ministro p.t.

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione per la docente Magno Maria, nata a [illegible], il [illegible] e res.te a [illegible]), avverso mancato trasferimento nelle scuole della Provincia di Roma prescelte e nelle scuole della REGIONE Lazio, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022 sottoscritto il 06 marzo 2019 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

PREMESSO

- l'istante Magno Maria, è docente di scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento nella classe di concorso A045 (*Scienze economico-aziendali*), immessa in ruolo tramite Fase C del Piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015 con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 e decorrenza economica dal 01.12.2015;
- nell'anno di prova, dal 01.12.2015 al 31.08.2016 ella ha prestato servizio presso l'Istituto tecnico *M. Buonarroti* di Frascati (RM);
- a decorrere dal 01.09.2016, la docente è stata trasferita d'ufficio presso l'Istituto professionale *L. Carnacina* di Bardolino (VE);
- dal 01.09.2018 ella è stata quindi trasferita presso il Polo Bianciardi di Grosseto (ambito 9);

- a decorrere dall'a.s. 2016/2017 la Prof.ssa Magno, ogni anno, chiede il trasferimento in scuole della provincia di Roma – dove ella risiede ed ha famiglia con prole - ma ottiene soltanto assegnazioni provvisorie presso le stesse, dietro apposita domanda di anno in anno rinnovata;
- l'istante ha presentato domanda di trasferimento anche per l'anno scolastico 2019/2020, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
- come anche avvenuto negli anni precedenti ella, tra i titoli, ha allegato anche i servizi svolti presso scuole legalmente riconosciute e scuole paritarie dal 1995 al 2015 (v. dichiarazione servizi allegata alla domanda di trasferimento in doc.);
- in virtù dei titoli dichiarati ed a mente della *Tabella valutazione titoli* – Allegato 2 del CCNI mobilità 2019/2022 la docente aveva ed ha diritto a **complessivi punti** 148 di cui 120 per i servizi svolti nella scuola paritaria;
- nella stessa domanda la Prof.ssa Magno ha quindi provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

  1 Comune – cod. D773 - FRASCATI RM;

  2 Scuola RMRC03000T M.PANTALEONI RM;

  3 Scuola RMTD19000N MICHELANGELO BUONARROTI RM;

  4 Distretto 037 RM;

  5 Scuola RMTD38000R LUCIO LOMBARDO RADICE RM;

  6 Scuola RMIS07300T CHARLES DARWIN RM;

  7 Distretto 036 RM;

  8 Distretto 039 RM;

  9 Distretto 033 RM;

  10 Distretto 042 RM;

  nonché l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

  1 Provincia RM ROMA RM;

  2 Provincia FR FROSINONE FR;

  3 Provincia LT LATINA LT;

  4 Provincia VT VITERBO VT;

  5 Provincia RI RIETI;

  ** per l'elenco completo fare riferimento alla domanda validata allegata;*

- all'esito dei movimenti la docente non è stata soddisfatta restando titolare in quel di Grosseto;
- a seguito della pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/2020 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 24 giugno 2019, l'istante ha appreso che numerosi candidati privi di precedenze e con punteggio inferiore a quello che le spetta hanno ottenuto il trasferimento in scuole della provincia di Roma nell'ambito dei movimenti interprovinciali; è il caso ad esempio di:
  a) l'aspirante DELLO IACONO EUGENIA, [illegible] nella stessa fase di mobilità della ns. iscritta e senza precedenze, ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto Cesare Battisti di

Velletri con punti 70, cioè con un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante TROVATO NUCCIA DANIELA nata il), nella stessa fase di mobilità della ns. iscritta e senza precedenze, ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto Ipseo De Gasperi Palombara Sabina. con punti 45 cioè con un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) l'aspirante ARRICHIELLO ROSSELLA nata il), nella stessa fase di mobilità della ns. iscritta e senza precedenze, ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto percorso II livello Marco Polo Monterotondo. con punti 33., cioè con un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- proseguono in graduatoria, almeno un'altra situazione analoga

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Si evidenzia come risulti illegittimo, ai fini della mobilità docenti, il disconoscimento del servizio pre ruolo svolto dalla Prof.ssa Maria Magno nelle *scuole paritarie,* nella fattispecie pari a complessivi anni 20(venti)_.

Eppure il sistema nazionale di istruzione è costituito tanto dalle scuole statali quanto da quelle private, oltre che dagli enti locali e la L. 62/2000, al superiore fine del riconoscimento della "parità", impone anche agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000), requisiti la cui perdurante sussistenza è peraltro periodicamente soggetta a controlli ad opera degli stessi Uffici Scolastici Regionali.

A tutto questo aggiungasi pure che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22.10.2014 n. 242 ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali onde *"garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost."*.

D'altronde, anche il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti (GAE), ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie sia valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l'esperienza professionale maturata all'interno di esse non debba essere valutata dall'Amministrazione allo stesso modo.

È evidente, quindi, come tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo quali-quantitativo emerge in ordine alla natura del servizio svolto, riguardando invece la stessa, solo ed esclusivamente il tipo di istituto in cui questo risulta svolto.

Quanto in particolare al disconoscimento del punteggio correlato ai servizi nella scuola paritaria basti richiamare la recentissima giurisprudenza formatasi in materia di mobilità, a partire dalle pronunce cautelari con cui il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione

della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all'O.M. 241/2016 (così anche dall'O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.

Alla luce di quanto sopra premesso, la scrivente organizzazione, in nome e per conto dell'istante Prof.ssa Maria Magno, che sottoscrive per ratifica, presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022 ed ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2006/2009, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso i trasferimenti interprovinciali per Roma nella classe di concorso A045 (*Scienze economico-aziendali*), disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competenti sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 24 giugno 2019, e

CHIEDE

la rettifica dei movimenti ovvero l'assegnazione alla docente di una scuola ricompresa nella provincia di Roma tra quelle prescelte nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2019/20 e comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso, nonché nel rispetto del diritto del punteggio effettivamente spettante.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierna O.S. esponente è, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dalla docente.

Con avvertenza che in difetto di trasferimento della docente su Roma, la prof.ssa Maria Magno sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

Distinti saluti

Roma, 5 luglio 2019

Prof.ssa Maria Magno

Maria Magno

Per la FLC CGIL Roma e Lazio